



Regione Lombardia

DECRETO N° 11950

Del 9.12.2014

Identificativo Atto n. 339

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO

Oggetto

INDICAZIONI IN ORDINE ALLE GARANZIE OCCUPAZIONALI E ALLA DEFINIZIONE DI
GALLERIA COMMERCIALE AI SENSI DELLA D.G.R. 20 DICEMBRE 2013 N. 1193.



**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE
COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO**

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4 comma 4 della Legge 18 marzo 1997 n. 59";

VISTA la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" ed in particolare l'art. 4 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a provvedere agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale in attuazione della programmazione del settore commerciale;

VISTA la D.C.R. 9 luglio 2013 n. 78 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura;

VISTO il Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 approvato con D.C.R. 2 ottobre 2006 n. 215 e gli Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. 352;

VISTE le "Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale" approvate con D.C.R. 12 novembre 2013 n. 187;

VISTA la D.G.R. 20 dicembre 2013 n. 1193 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla D.C.R. n. 187/2013 e si è indicato il Direttore Generale della Giunta competente in materia di commercio o il Dirigente dallo stesso delegato quale rappresentante di Regione Lombardia in Conferenza di Servizi chiamato pertanto a rendere il parere di competenza regionale;

PRESO ATTO della richieste di chiarimenti da parte degli operatori rispetto a taluni aspetti applicativi della suddetta deliberazione;

RILEVATA la necessità di fornire indicazioni in ordine ad alcuni aspetti relativi alla D.G.R. n. 1193/2013 quali le modalità di prestazione delle garanzie al fine del mantenimento dei livelli occupazionali e la definizione di "galleria commerciale/attività principale" all'interno delle grandi strutture di vendita gestite in modo unitario;

RILEVATA al contempo la necessità di fornire parametri a supporto dell'espressione del parere regionale reso in Conferenza di Servizi a maggiore garanzia dei principi di trasparenza e imparzialità;



Regione Lombardia

VISTO l'allegato A "Indicazioni alle garanzie occupazionali e alla definizione di galleria commerciale ai sensi della D.G.R. 20 dicembre 2013 n. 1193" parte integrante del presente atto, con cui vengono forniti elementi operativi per la predisposizione e la valutazione delle istanze di grandi strutture di vendita;

RICHIAMATO il "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" (L.R. n. 20/2008), nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura, ed in particolare la D.G.R. 20 marzo 2013 n. 3 con cui è stato affidato a Danilo Maiocchi l'incarico di Direttore Generale della D.G. Commercio, Turismo e Terziario;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. Di approvare l'allegato A "Indicazioni alle garanzie occupazionali e alla definizione di galleria commerciale ai sensi della D.G.R. 20 dicembre 2013 n. 1193", parte integrante del presente atto.
2. Di disporre la pubblicazione sul B.U.R.L. del presente atto.

Il Direttore Generale
Direzione Generale
Commercio, Turismo e Terziario
(Danilo Maiocchi)

Allegato A

INDICAZIONI IN ORDINE ALLE GARANZIE OCCUPAZIONALI E ALLA DEFINIZIONE DI GALLERIA COMMERCIALE AI SENSI DELLA DGR 20 DICEMBRE 2013 N. 1193.

Il presente documento ha lo scopo di fornire indicazioni utili ad agevolare la corretta attuazione di quanto previsto dalla DCR 12 novembre 2013 n. 187 e alla correlata DGR 20 dicembre 2013 n. 1193 distintamente in ordine: 1) alle modalità di prestazione delle garanzie al fini del mantenimento dei livelli occupazionali; 2) alla definizione di "galleria commerciale/attività principale" all'interno delle grandi strutture di vendita gestite in modo unitario.

1. GARANZIE DEL MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Il paragrafo 2, comma 1, lettera c) dell'allegato 1 alla DGR 1193/2013 stabilisce che il rapporto d'impatto allegato alla domanda, per gli aspetti di natura commerciale, deve contenere anche l'indicazione del "numero di addetti generati (*full time equivalent*) della sola funzione commerciale" esclusi quelli dei servizi connessi (servizi paracommerciali, pulizia e sorveglianza di cui alla precedente lettera b allo stesso comma). Il successivo comma 2 specifica che gli addetti generati dalla nuova struttura di cui alla lettera c) "costituiranno l'elemento in relazione al quale l'operatore dovrà impegnarsi in sede di sostenibilità" e quindi la base su cui definire il valore numerico di addetti su cui dovranno essere predisposte le relative garanzie occupazionali da parte del titolare dell'autorizzazione commerciale unitaria come previsto dalla DCR 12 novembre 2013 n. 187 e disposto poi dal sottocitato paragrafo 2.3 comma 5 dell'allegato 2 alla DGR 20 dicembre 2013 n. 1193.

Infatti, il paragrafo 2.3 comma 5 dell'allegato 2 alla DGR 1193/2013 prevede che il "mantenimento dei livelli minimi occupazionali" indicati nell'atto unilaterale d'obbligo o nel protocollo d'intesa, possa essere garantito alternativamente:

- o attraverso "idonea" fideiussione (garanzia fideiussoria) di cui deve essere indicata la durata;
- o tramite "versamento di un contributo finanziario" (deposito cauzionale);

Allo stesso comma 5, la DGR 1193/2013 prevede anche, a seguire, che "l'operatore può individuare altre forme di garanzia che assicurino il mantenimento degli impegni occupazionali cui si è obbligato. In ogni caso dovranno essere indicate una durata adeguata all'impegno e all'entità del contributo finanziario".

1.1 Garanzia fideiussoria

Per quanto concerne la garanzia fideiussoria, sia essa assicurativa, bancaria o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.L. 1 settembre 1993 n. 385 e inseriti negli elenchi presenti sul sito della Banca d'Italia per le banche e le assicurazioni in modo compilativo e sul sito dell'istituto per la vigilanza delle assicurazioni (IVASS) per gli intermediari consultabili on line previa conoscenza dei dati della società, si precisa che la stessa deve avere come oggetto:

- a) il rispetto dell'obbligo di assunzione del numero minimo di addetti, individuati ai fini dell'indicatore di cui al paragrafo 2, comma 1, lettera c) dell'allegato 1 alla DGR 1193/2013, dichiarati nell'atto unilaterale d'obbligo o nel protocollo d'intesa. Ai fini del computo sono

compresi esclusivamente gli addetti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o di apprendistato, ivi inclusi quelli derivanti da affido di reparto se previsto.

Nel caso di grandi strutture di vendita organizzate in forma unitaria o di parchi commerciali, così come definiti nella DGR 20 dicembre 2013 n. 1193 al paragrafo 2 "Definizioni e altre disposizioni comuni" lettera f) devono essere comunque previsti ed inclusi nel computo gli addetti derivanti dall'insieme degli esercizi commerciali compresi nella grande struttura di vendita di cui è stata assentita autorizzazione unitaria ancorché oggetto di successive e distinte autorizzazioni o comunicazioni subordinate;

- b) il mantenimento dei livelli occupazionali nelle quantità di cui alla precedente lettera a) per un determinato periodo. La fideiussione dovrà essere rilasciata al Comune titolare della competenza per il rilascio dell'autorizzazione commerciale unitaria (vedasi successivo paragrafo 1.1.2), in ogni caso, prima dell'attivazione della superficie autorizzata.

Il periodo di durata della fideiussione è stabilito in **5 anni** dalla data indicata nella comunicazione di attivazione dell'unità locale unitaria prevista dal D.M. 9 marzo 1982 e dal successivo DPR 7 dicembre 1995 n. 581 (con particolare riferimento agli artt. 9 e 10) e relative disposizioni attuative, che verrà inviata da parte del titolare dell'autorizzazione commerciale alla Camera di Commercio in ossequio a quanto previsto dalle succitate norme di legge statale e, per le finalità di cui alla programmazione commerciale regionale, per conoscenza al Comune.

In caso di attivazione parziale dovrà essere ugualmente rilasciata la fideiussione come previsto dalle disposizioni di cui al presente documento ma il numero minimo di addetti da assumere dovrà essere individuato in proporzione alla superficie di vendita attivata. Qualora la superficie complessiva autorizzata non venga ridotta ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 per la restante superficie che verrà attivata dovrà essere necessariamente rilasciata, a completamento, ulteriore e apposita fideiussione integrativa prima della eventuale attivazione con le stesse modalità sopra descritte.

1.1.2 Soggetto beneficiario della fideiussione

Il beneficiario della fideiussione è il Comune nel cui territorio ha sede la grande struttura di vendita. La fideiussione, la cui entità è determinata con le modalità di cui al punto successivo, deve essere vincolata, in caso di escussione, alla programmazione e alla messa in atto di iniziative e di azioni finalizzate al rilancio dell'occupazione autonoma e dipendente nel comune interessato e nei comuni di area vasta di prima corona, nel settore del commercio al dettaglio, misure per la definizione delle quali dovranno essere sentite dal Comune le Associazioni più rappresentative del commercio e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto commerciale.

1.1.3 Quantificazione del valore della fideiussione

Il valore della fideiussione può variare in funzione della grandezza e della tipologia dell'insediamento commerciale ed è computato in relazione al numero di addetti dichiarati ai sensi del precedente punto 1.1 lettera a). Il parametro di riferimento per la determinazione del valore della fideiussione è la **retribuzione media annua degli addetti con contratto di lavoro dipendente full time del settore commercio** e nello specifico la retribuzione di "quarto livello" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi Pubblici Esercizi e Turismo" vigente al momento dell'attivazione (*).

In relazione a tale parametro, la fideiussione si considera congrua quando l'entità della stessa, prendendo come valido riferimento quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163

"Codice degli Appalti", sia pari al **10%** del parametro di cui sopra moltiplicato per il numero degli addetti previsti nel Protocollo di Intesa o Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dall'operatore.

1.1.4 Escussione della fideiussione

Nei 30 giorni antecedenti il compimento del quinto anno dall'attivazione della superficie commerciale autorizzata il Comune interessato verifica il numero di addetti assunti e in organico in quel momento e per il biennio precedente. A tal fine sarà cura del titolare dell'Autorizzazione unitaria - fin dall'avvio delle procedure di attivazione della grande struttura di vendita oggetto di autorizzazione unitaria e delle eventuali attività commerciali che ne fanno parte, oggetto di subordinata e successiva autorizzazione o comunicazione - raccogliere e conservare i contratti e i cedolini paga ed ogni altra documentazione attestante gli addetti effettivamente in organico durante il quinquennio che dovranno essere esibiti al Comune a richiesta dello stesso. Qualora risultasse un numero di addetti inferiore a quelli oggetto della fideiussione, il Comune procederà, entro lo stesso termine, alla richiesta di escussione. In caso contrario, allo scadere del quinto anno, la fideiussione sarà estinta. **Ai fini della quantificazione del valore da escutere il Comune dovrà considerare il numero di addetti dichiarati ai sensi del precedente punto 1.1 lettera a) dedotto il numero degli addetti (*Full Time Equivalent*) assunti e presenti in servizio.**

1.1.5 Estinzione anticipata o riduzione proporzionale del valore oggetto di fideiussione

In qualsiasi momento a partire dal terzo anno dall'attivazione della superficie di vendita autorizzata, il Comune, su richiesta dell'operatore, verifica il numero degli addetti assunti e in servizio in quel momento. A seguito di tale verifica, nel caso in cui risulti in servizio un numero di addetti pari a quelli oggetto della fideiussione con un contratto di lavoro subordinato di almeno altri 2 anni, la stessa fideiussione sarà estinta. Nel caso invece in cui risulti in servizio un numero inferiore di addetti ma tutti con contratto a tempo indeterminato o determinato superiore a 2 anni a partire dal momento della richiesta, l'Operatore potrà comunque svincolare parzialmente la fideiussione in misura corrispondente all'avanzamento attuativo dell'impegno assunto – fino e non oltre all'80% dell'ammontare della fideiussione stessa applicando per analogia al caso di specie quanto previsto dal "Codice degli Appalti", art.113, comma 3.

1.2 Deposito cauzionale

Al deposito cauzionale si applicano le indicazioni di cui ai punti precedenti. Eventuali comprovate difformità o impossibilità tecniche a conformarsi a quanto sopra, devono essere tempestivamente rappresentati dall'operatore al Comune e alla Regione al fine di avere le indicazioni del caso.

1.3 Altre forme di garanzia

Alle altre forme di garanzia individuate dall'operatore, diverse dalla garanzia fideiussoria e dal deposito cauzionale, si applicano le indicazioni di cui ai punti precedenti.

Eventuali altre forme di garanzia dovranno essere assentite espressamente in sede di Conferenza di Servizi come peraltro già previsto dall'allegato 2, paragrafo 2.3.5 alla DGR 20 dicembre 2013 n. 1193.

2. GALLERIA COMMERCIALE

Tra i fattori per la valutazione integrata d'impatto di cui al paragrafo 1 dell'allegato 2 alla DGR 1193/2013 il fattore "Tipologia insediamento commerciale" valuta il maggiore impatto generato dalla correlazione tra la tipologia dell'insediamento (punto vendita o struttura unitaria) e il settore merceologico (alimentare, non alimentare e misto). Nell'ambito della tipologia dell'insediamento, in particolare per le grandi strutture di vendita organizzate in forma unitaria e per i parchi commerciali, questo fattore prende in considerazione anche il rapporto tra superficie commerciale dell'"attività principale" e superficie destinata alla "galleria commerciale" procedendo ad una graduazione dello stesso fattore.

Al fine di effettuare correttamente le valutazioni relative al suddetto fattore, si intende per:

- attività principale: l'esercizio commerciale avente la maggiore superficie di vendita;
- galleria commerciale: la superficie di vendita dedotta dalla differenza tra la superficie di vendita complessiva dell'insediamento proposto e quella dell'attività principale.

(*) Estratto dall'Allegato A del Contratto Collettivo di Lavoro "Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi Pubblici Esercizi e Turismo", tabella "Retribuzioni base" ai sensi degli artt. 33 e 34 dello stesso CCNL.

Inquadramento retributivo	Paga Base e Contingenza
Quadri	2.206,10
Primo livello	2.038,02
Secondo livello	1.830,47
Terzo livello	1.637,27
Quarto livello	1.483,68
Quinto livello	1.388,77
Sesto livello	1.297,98
Settimo livello	1.178,53